



UFF.: DOR/PF

Roma, 21 aprile 2020

PROT.: 202000003972/AG

Oggetto: Emergenza COVID-19 - Tirocini curriculari

*Responsabile dell'istruttoria: dr. ssa Maria Rosa Tedesco*

8.1

Spett.le  
Conferenza Nazionale dei  
Direttori di Farmacia e Farmacia  
Industriale  
Sua sede

Ai Presidenti degli Ordini  
dei farmacisti

Loro sedi

questa Federazione ritiene doveroso fornire alcuni aggiornamenti sugli interventi dalla stessa intrapresi, in relazione alla questione dei tirocini e degli esami di Stato previsti per l'accesso alla professione di farmacista, alla luce dell'evolversi della situazione emergenziale e delle misure di contenimento conseguentemente adottate dal Governo.

Come si ricorderà, con DPCM 4 marzo (art. 1, comma 1, lettera d) e con DPCM 8 marzo 2020 (art. 1, comma 1, lett. h) e art. 2, comma 1, lett. h), è stata prevista la sospensione delle attività didattiche e formative, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza, ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie.

Sulla base del tenore letterale delle suddette disposizioni, l'esclusione dell'effetto sospensivo ha interessato esclusivamente i tirocini svolti da professionisti sanitari iscritti all'albo e non da studenti ancora non qualificabili come farmacisti, titolo peraltro subordinato al superamento dell'esame di Stato.

Sempre con DPCM 8 marzo 2020 è stata inoltre disposta - come misura applicabile nella zone maggiormente colpite, poi estesa a tutto il territorio nazionale per effetto di quanto previsto da DPCM 9 marzo 2020 - la sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica. Da tale sospensione sono stati esclusi gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, ma non quelli di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista (cfr art. 1, lettera m, DPCM 8 marzo 2020).

**Federazione Ordini Farmacisti Italiani**

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093

c/c POSTALE 28271005 – CODICE FISCALE n° 00640930582

e-mail: [posta@fofi.it](mailto:posta@fofi.it) – sito: [www.fofi.it](http://www.fofi.it)

In conseguenza dei gravi effetti che il quadro normativo sopra riportato ha comportato per la specifica formazione del farmacista, la Federazione è intervenuta più volte presso le competenti sedi ministeriali, rappresentando l'esigenza di sbloccare l'accesso alla professione favorendo il reclutamento di nuovi farmacisti ed il completamento delle attività già poste in essere. Peraltro, la scrivente ha richiamato l'attenzione anche sulla necessità di approfondire la questione relativa all'estensione delle polizze assicurative per la copertura di eventuali danni ai tirocinanti derivanti da COVID-19.

Anche grazie a tali richieste della Federazione, è stato quindi adottato il D.L. 22/2020 (c.d. "decreto Scuola" – cfr circolare federale n. 12140 del 10.4.2020), provvedimento che contiene, tra l'altro, misure eccezionali per lo svolgimento degli esami di Stato per l'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari e che demanda a specifici decreti la relativa disciplina, in deroga alla vigente normativa.

A seguito di ulteriori sollecitazioni da parte della Federazione, volte a garantire, nell'interesse di tutti i futuri farmacisti, l'adozione di una disciplina che non comporti alcun pregiudizio all'effettiva validità e spendibilità a livello europeo dei titoli che, sulla base della stessa, potranno essere conseguiti, il Ministero ha assicurato che l'emanando decreto terrà conto delle esigenze rappresentate.

Sarà cura della Federazione fornire tempestivi aggiornamenti in merito, non appena il provvedimento in questione sarà emanato.

IL PRESIDENTE  
(On. Dr. Andrea Mandelli)

